REGOLAMENTO (CEE) N. 2536/73 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1973

recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1579/70 che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

considerando che nella nota (3) dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1579/70 della Commissione, del 4 agosto 1970, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1296/72 (4), sono indicati i prezzi franco frontiera spagnola che alcuni formaggi in provenienza dalla Comunità devono rispettare per beneficiare dell'applicazione di un dazio regolatore fisso all'ammissione in Spagna dei prodotti in oggetto;

considerando che detti prezzi sono espressi in unità di conto; che nella situazione monetaria attuale è più facile per gli esportatori della Comunità dichiarare il prezzo da rispettare se questo è espresso in moneta spagnola e che l'accordo con la Spagna (5) prevede un prezzo espresso nella moneta di tale paese; che è quindi opportuno adattare in tal senso l'allegato IV;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1579/70 è modificato come segue:

1. I termini « unità di conto » sono sostituiti dal termine « pesetas ».

2. Il testo della nota (3) è sostituito dal seguente:

« (3) I prezzi non devono essere inferiori a:

— 10 030 pesetas per 100 kg di peso netto per i formaggi Emmental e Gruyère in forme intere della sottovoce 04.04 A I a) 1 della tariffa doganale spagnola;

— 11 000 pesetas per 100 kg di peso netto per i formaggi Emmental e Gruyère in pezzi condizionati sotto vuoto di peso superiore a 1 kg, della sottovoce 04.04 A I b) 1 della tariffa doganale spagnola;

— 11 640 pesetas per 100 kg di peso netto per i formaggi Emmental e Gruyère in pezzi condizionati sotto vuoto di peso uguale o inferiore a 1 kg e superiore a 75 g, della sottovoce 04.04 A 1 c) 1 della tariffa doganale spagnola;

— 9 847 pesetas per 100 kg di peso netto per i formaggi fusi fabbricati con Emmental o Gruyère delle sottovoci 04.04 D 1 a) e 04.04 D 1 b) della tariffa doganale spagnola;

— 10 045 pesetas per 100 kg di peso netto per i formaggi fusi fabbricati con Emmental o Gruyère della sottovoce 04.04 D 1 c) della tariffa doganale spagnola;

— 8 510 pesetas per 100 kg di peso netto per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 a) della tariffa doganale spagnola;

— 8 725 pesetas per 100 kg di peso netto per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 b) della tariffa doganale spagnola;

— 8 935 pesetas per 100 kg di peso netto per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 c) della tariffa doganale spagnola;

— 8 088 pesetas per 100 kg di peso netto per il formaggio Cheddar di maturazione inferiore a 3 mesi, della sottovoce 04.04 G 1 b) 1 della tariffa doganale spagnola;

— 8 845 pesetas per 100 kg di peso netto per il formaggio Cheddar di maturazione uguale o superiore a 3 mesi, della sottovoce 04.04 G 1 b) 1 della tariffa doganale spagnola;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 172 del 5. 8. 1970, pag. 26.
(4) GU n. L 143 del 23. 6. 1972, pag. 23.
(5) GU n. L 192 del 13. 7. 1973, pag. 1.

— 8 310 pesetas per 100 kg di peso netto per il formaggio Edam olandese di prima qualità avente tenore minimo di materie grasse di 40 % in peso della sostanza secca e maturazione da 7 a 8 settimane, della sottovoce 04.04 G 1 b) 3 della tariffa doganale spagnola. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI